

IL CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

Giuffrè Editore

Rubrica IASB – Principi contabili internazionali IAS

a cura di Ambrogio Picoli, *dottore commercialista in Milano e docente di Economia aziendale nell'Università Cattolica del S.C. di Milano*

con la collaborazione di

Riccardo Bauer, *dottore commercialista in Milano e docente di Revisione aziendale nell'Università Cattolica del S.C. di Milano*, Vittoria Bernardi, Manuela O. Cane, *dottore commercialista*, Paolo G. Colombo, *dottore commercialista*, Francesco Gerla, *dottore commercialista*, Attilio Picoli, *dottore commercialista*, Francesca Scelsi, Claudio Sottoriva, *dottore commercialista, borsista di Economia aziendale nell'Università Cattolica del S.C. di Milano* e Olivia M. Zonca, *dottore commercialista*

Le interpretazioni SIC /Standing Interpretations Committee e International Financial Reporting Interpretations Committee IFRIC dell'International Accounting Standards Board

Nel gennaio del 1997 il Board dell'(allora) International Accounting Standards Committee (IASC) costituì lo Standing Interpretations Committee (SIC), ora International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) al fine di fornire una interpretazione univoca dei Principi contabili internazionali che facilitasse la loro puntuale applicazione e contribuisse a migliorare la confrontabilità dei bilanci d'esercizio redatti nei diversi Paesi secondo i medesimi principi.

Le interpretazioni del SIC, approvate dal Board, sono parte integrante della letteratura dello IASC (V. IAS 1 *Presentazione del bilancio d'esercizio*, paragrafo 11):

Un'impresa i cui bilanci osservano i Principi contabili internazionali devono evidenziare questo fatto. I Bilanci non possono essere qualificati come conformi ai Principi contabili internazionali a meno che essi non li rispettino in tutte le disposizioni di ogni specifico Principio e di ogni interpretazione dello Standing Interpretations Committee applicabili.

I bilanci d'esercizio, di conseguenza, non possono essere considerati conformi (e dichiarati tali) ai Principi contabili internazionali se essi non recepiscono tutte le disposizioni di ciascun pertinente Principio contabile internazionale e interpretazione emessa dallo *Standing Interpretations Committee*.

Come per i Principi contabili internazionali, anche le interpretazioni si prefiggono di essere concise, per quanto consentito dalla natura dell'oggetto trattato, piuttosto che dettagliate fino a cercare di considerare ogni situazione o caso possibile. Lo IASB si concentra, infatti, solo sugli aspetti essenziali e mira a non emanare disposizioni contabili talmente complesse da non potere essere applicate efficacemente nei vari Paesi del mondo. L'applicazione delle interpretazioni SIC deve essere guidata, soprattutto, dai principi generali e dalle motivazioni che sono alla base del *Framework*, dei Principi contabili internazionali e delle interpretazioni stesse.

Il procedimento utilizzato per elaborare una interpretazione del SIC deve essere conforme alle "procedure operative" approvate dal Board.

Per la scelta degli oggetti delle interpretazioni il SIC si attiene ai seguenti criteri:

- l'oggetto deve riguardare l'interpretazione di un Principio contabile internazionale in vigore, nel contesto del *Framework* dello IASB
- l'oggetto deve avere rilevanza pratica e generale
- l'oggetto deve riferirsi ad una fattispecie specifica
- si vanno formando o esistono già nella pratica interpretazioni significativamente divergenti

Così come per i Principi contabili internazionali, anche per le interpretazioni SIC non è richiesta l'applicazione per elementi non rilevanti.

Attualmente i membri dell'IFRIC sono i seguenti:

Junichi Akiyama

Philip D Ameen

Jeannot Blanchet

Claudio De Conto

Clement K M Kwok

Wayne Lonergan

Domingo Mario Marchese

Mary Tokar

Leo G van der Tas

Patricia Doran Walters

Ken Wild

Ian Wright

International Organization of Securities Commissions (IOSCO), observer

Le interpretazioni SIC approvate dal Board dello IASB pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 13.10.2003, n. L 261/1, unitamente agli IAS dal n. 1 al n. 41, nella traduzione in lingua italiana, sono le seguenti:

SIC 1 - Coerenza nell'applicazione dei principi contabili/Utilizzo di diversi metodi di valutazione delle rimanenze
SIC 2 - Coerenza nell'applicazione dei principi contabili/Capitalizzazione degli oneri finanziari
SIC 3 - Eliminazione di profitti e perdite non realizzati da operazioni con società collegate
SIC 5 - *Classificazione degli strumenti finanziari - modalità di estinzione dipendenti da eventi futuri incerti (1)*
SIC 6 - *Costi di modifica dei software*
SIC 7 - Introduzione dell'EURO
SIC 8 - Prima applicazione degli IAS come sistema contabile di riferimento principale
SIC 9 - Aggregazioni di imprese - Classificazione come acquisizione o unificazione di impresa
SIC 10 - Assistenza pubblica - Nessuna specifica relazione alle attività operative
SIC 11 - Valute estere - Capitalizzazione delle perdite derivanti da severe svalutazioni della valuta
SIC 12 - Consolidamento - Società a destinazione specifica (società veicolo)
SIC 13 - Imprese sotto controllo congiunto - Conferimenti in natura da parte dei partecipanti al controllo
SIC 14 - Immobili, impianti e macchinari - Rimborsi per riduzioni durevoli di valore o perdite di beni
SIC 15 - Leasing operativo - Incentivi
SIC 16 - Capitale sociale - Riacquisto di strumenti propri rappresentativi di patrimonio (Azioni proprie) (1)
SIC 17 - Patrimonio netto - Costi di un'operazione di patrimonio netto (1)
SIC 18 - Coerenza nell'applicazione dei principi contabili - Metodi alternativi
SIC 19 - Moneta di conto - Valutazione e presentazione dei bilanci secondo quanto disposto dallo IAS 21 e dallo IAS 29
SIC 20 - Contabilizzazione con il metodo del patrimonio netto - Rilevazione delle perdite
SIC 21 - Imposte sul reddito - Recupero delle attività rivalutate non ammortizzabili
SIC 22 - Aggregazioni di imprese - Rettifiche successive apportate ai *fair value* (Valore equo) e all'avviamento inizialmente iscritti
SIC 23 - Immobili, impianti e macchinari - Costi dovuti a significative verifiche o revisioni generali
SIC 25 - Imposte sul reddito - Cambiamenti di condizione fiscale di un'impresa o dei suoi azionisti
SIC 27 - La valutazione della sostanza delle operazioni nella forma del *leasing*
SIC 28 - Aggregazioni di imprese - "Data dello scambio" e *fair value* (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale
SIC 29 - Informazioni integrative - Accordi per servizi di concessione
SIC 30 - Moneta di conto- conversione dalla moneta di valutazione alla moneta di presentazione
SIC 31 - Ricavi - Operazioni di baratto comprendenti servizi pubblicitari
SIC 32 - Attività Immateriali - Costi connessi a siti web
SIC 33 - Consolidamento e metodo del patrimonio netto - Diritti di voto potenzialmente esercitabili e attribuzione del capitale posseduto

(1) interpretazione ritirata dal Board in attesa di revisione di IAS 32 e IAS 39 relativi agli strumenti finanziari

Giova segnalare che la pubblicazione della traduzione in lingua italiana sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 13.10.2003, n. L 261/1, non comprende le *appendici* dei principi e delle interpretazioni poiché non considerate parte di tali principi e interpretazioni. Il loro esame ed approfondimento, tuttavia, sono di aiuto essenziale per la comprensione dei principi e delle interpretazioni stessi, anche perché tali appendici riportammo il trattamento contabile per i casi pratici più comuni che possono verificarsi.

La Rubrica in oggetto inizia a pubblicare la sintesi di interpretazioni SIC, mentre continuerà a pubblicare le sintesi dei Principi contabili internazionali IAS/IFRS residui o di prossima approvazione.

Ambrogio Piccoli

04Portlas01

Premessa

SIC 9 – Aggregazione di imprese – Classificazione come acquisizione o unione di imprese (*Business combination – Classifications either as acquisitions or unitine of interests*)¹

L'interpretazione (SIC) del principio contabile a cui ci si riferisce è il principio contabile internazionale IAS 22 relativo alle aggregazioni di imprese che fu sostanzialmente rivisto nel 1998. Questa SIC fu approvata nel gennaio 1998 ed entrò in vigore per le acquisizioni successive al 1 agosto 1998.

Lo IAS 22 affronta due tipiche operazioni di straordinaria amministrazione utili anche in ipotesi di ristrutturazioni aziendali e di turnaround , quali le acquisizioni e le unioni di partecipazioni. Si ricorda che il Board Mondiale che emana i principi contabili sta considerando le eliminare la trattazione del caso di unioni di partecipazioni , caso raro ed eccezionale, perché in pratica si verifica quasi sempre una acquisizione vera e propria.

Ambrogio Picolli

Sintesi

SIC 9

I termini del problema sono duplici.

Il primo problema riguarda una riflessione più approfondita sulla corretta classificazione delle aggregazioni di imprese se come acquisizioni o come unione di imprese , fornendo una interpretazione autentica.

Il secondo problema riguarda se può non essere classificata una operazione come una acquisizione o come una unione di imprese.

In ogni caso l'interpretazione non si occupa di joint venture cioè imprese sotto un controllo comune.

¹ Vedi la traduzione ufficiale in A. PICOLLI e A. GIUSSANI (a cura di), *Principi contabili internazionali IAS 2000*, 3° edizione, Milano Il Sole 24 Ore, ottobre 2000.

In genere IAS 22 precisa che **una operazione di aggregazione di imprese deve essere considerata come una acquisizione** , *a meno che non sia possibile identificare un acquirente.*

Normalmente in una acquisizione , l'acquirente è rappresentato dal soggetto economico (azionisti di una impresa) che ottiene il controllo su un'altra impresa con acquisizione della maggioranza dei diritti di voto dell'altra impresa , a meno che , in casi eccezionali, si possa dimostrare che nonostante questo aspetto non sussista di fatto il controllo.

Il controllo può anche sussistere in casi in cui non si ha la maggioranza dei diritti di voto , ma vi sono altri sintomi che fanno presumere il controllo. Ad esempio il potere su più del 50 % dei diritti di voto di un'altra impresa in virtù di un accordo con altre società partecipanti , il potere di determinare scelte amministrative e gestionali dell'altra impresa per un accordo o per statuto, il potere di nominare e rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o di un organo equivalente, il potere di disporre della maggioranza dei voti alle riunioni del consiglio di amministrazione o di un organo equivalente,

In certi casi può essere difficile identificare un acquirente . IAS 22 fornisce alcuni “ sintomi” da considerare. Ad esempio se il valore corrente (fair value) di una impresa è significativamente maggiore dell'altra impresa , quella che ha il maggior valore è l'acquirente, se l'aggregazione tra imprese avviene per contanti contro scambio di azioni, l'impresa che effettua l'esborso dei contanti è l'acquirente, se l'aggregazione di imprese consente alla direzione aziendale di guidare la scelta del gruppo dirigente dell'impresa risultante dall'aggregazione, l'impresa dominante è l'acquirente.

Le unioni di imprese vengono invece definite come aggregazioni di imprese ove gli azionisti della società che partecipano all'operazione congiungono il controllo su tutti, o sostanzialmente tutti, i loro beni e gestioni con la finalità di realizzare una condivisione permanente dei rischi e dei benefici derivanti dall'entità risultante, cosicché nessuna parte può essere identificata come acquirente.

Ciò si verifica se ricorrono tutte e tre le seguenti condizioni per poter verificare se si condividono i rischi e i benefici dell'entità risultante:

- a) La maggioranza, se non la totalità, delle azioni ordinarie con diritto di voto delle imprese che partecipano all'aggregazione deve essere scambiata o messa in comune
- b) Il fair value di un'impresa non deve differire significativamente da quello dell'altra impresa
- c) I soci di ciascuna impresa devono mantenere dopo l'aggregazione , gli stessi diritti di voto e la stessa partecipazione nell'entità sorta dall'aggregazione come avevano in precedenza

Questa condivisione si riduce e porta a potere identificare un acquirente o un gruppo di acquirenti se :

- a) Si riduce la sostanziale equivalenza dei fair value delle imprese che partecipano alla combinazione e diminuisce la percentuale di azioni ordinarie con diritto di voto scambiate
- b) Accordi finanziari forniscono un vantaggio ad un gruppo di azionisti rispetto ad altri
- c) La quota del patrimonio netto dell'entità risultante spettante ad una parte dipende dall'andamento dell'attività da essa precedentemente controllata dopo l'aggregazione

In ogni caso si può classificare questa aggregazione come unione di imprese non solo se ricorrono tutte e tre le condizioni, ma soprattutto se non si può identificare un acquirente.

Conclusione

SIC 9 ribadisce l'importanza di identificare un acquirente nelle aggregazioni di imprese e tende quindi a farle classificare come acquisizioni, solo in casi limitati e ove non sia possibile, nei fatti, identificare un acquirente si può classificare l'aggregazione come unione di imprese.

Riccardo Bauer